

Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 49-406

**Deliberazione della Giunta regionale. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 "Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ". -Art. 8 - "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività" - Sostituzione del comma 5 dell'art. 15 (Norme sostitutive, transitorie e finali).**

A relazione dell'Assessore Casoni:

In data 8 febbraio 2010 con deliberazione della Giunta regionale n. 85-13268 sono stati approvati, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 "Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", gli "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività. Prima applicazione"

Al momento l'applicazione della normativa è in fase di prima applicazione; i comuni infatti stanno avviando la fase di definizione dei propri criteri per il rilascio delle autorizzazioni adeguando quindi le norme regionali alle esigenze dei singoli territori.

L'amministrazione regionale ha avviato, nell'immediatezza dell'approvazione della deliberazione, una fase di formazione per tutte le amministrazioni locali attraverso appositi incontri che sono stati svolti sia per singola provincia sia per raggruppamenti di province, con l'obiettivo di fornire le prime indicazioni applicative della normativa regionale.

Contestualmente sono state sollecitate le amministrazioni locali a segnalare, con specifiche osservazioni scritte e/o quesiti interpretativi, quali fossero i contenuti delle norme regionali da approfondire e/o da chiarire ciò con l'obiettivo di provvedere ad un adeguamento della stessa normativa.

Allo stato attuale le osservazioni ed i quesiti pervenuti sono stati raccolti e raggruppati per argomento con lo scopo di redigere una apposita nota applicativa che consentisse alle amministrazioni di procedere alla redazione dei criteri e all'applicazione della normativa stessa.

Tale nota sarà inviata a tutte le amministrazioni locali nel corso del mese di agosto del corrente anno.

Tra i vari temi evidenziati taluni troveranno adeguata esplicitazione nella nota applicativa di cui sopra detto, altri troveranno soluzione con un adeguamento della normativa vigente che verrà predisposto entro il prossimo mese di settembre a seguito di ulteriori approfondimenti di merito tecnico con le amministrazioni locali.

Nonostante quanto sopra evidenziato in ordine al percorso amministrativo di adeguamento e chiarimento dell'attuale normativa, al momento, le amministrazioni locali e gli imprenditori del settore evidenziano come sia necessario provvedere ad una proroga del termine temporale previsto dal comma 5 dell'art. 15 (norme, sostitutive, transitorie e finali) che fissa all' 8 agosto 2010 il termine ultimo entro il quale " *(omissis) il rilascio delle autorizzazioni di trasferimento di sede dell'esercizio nell'ambito dello stesso comune delle autorizzazioni rilasciate e in regime di sospensione dell'attività alla data del 31 dicembre 2009, non è subordinato al rispetto del fabbisogno dei parcheggi di cui al precedente art. 8 e alla valutazione di impatto sulla viabilità di cui al precedente art. 9, c. 3 e seguenti. Le autorizzazioni sono comunque subordinate al rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli 6, 7, 10, 11.* "

Al fine di non penalizzare gli operatori del settore già in possesso dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione ed in regime di sospensione dell'attività alla data del 31 dicembre 2009, che si trovano nella condizione di dover trasferire la propria attività in altro luogo e al momento non abbiano ancora trovato opportuna soluzione, si ritiene necessario intervenire senza indugio modificando il termine temporale di "sei mesi dall'entrata in vigore della normativa", quindi con scadenza l'8 agosto p.v, previsto dal citato

comma 5 dell'art. 15, in “mesi dodici dall'entrata in vigore della normativa”, quindi con scadenza temporale l'8 febbraio 2011.

Vista la l.r. 38/2006

Vista la delibera della Giunta regionale n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010

La Giunta regionale, unanime,

*delibera*

Di sostituire il comma 5 dell'art. 15 della D.G.R. n. 85- 13268 dell'8 febbraio 2010 con il seguente:  
“5. Entro **dodici** mesi dall'entrata in vigore della presente normativa il rilascio delle autorizzazioni di trasferimento di sede dell'esercizio nell'ambito dello stesso comune delle autorizzazioni rilasciate e in regime di sospensione dell'attività alla data del 31 dicembre 2009, non è subordinato al rispetto del fabbisogno dei parcheggi di cui al precedente art. 8 e alla valutazione di impatto sulla viabilità di cui al precedente art. 9, c. 3 e seguenti. Le autorizzazioni sono comunque subordinate al rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli 6, 7, 10, 11.”

La presente deliberazione entra in vigore alla data della sua approvazione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)